WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 138 ep

Savona, lì 19/07/2021

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VIA
PEC via.certificata@cert.regione.liguria.it

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
PEC protocollo@pec.regione.liguria.it

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA
PEC mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: procedura screening rif. Pratica 802. Riattivazione Cava Campuetin in Comune di Né (GE). Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia
Il Delegato Liguria
Marco Piombo



Lo scopo finale del WWF fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

100% recycled paper

Premessa

Osservazioni nella metodologia

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Le problematiche relative alla frammentazione dell'habitat e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con successivi ripristini ambientali e la scelta strategica nell'individuazione di interventi molto invasivi come la totale escavazione degli habitat e specie, nonché dei corridoi ecologici.

la tutela del paesaggio.

A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.

Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).

Analizzando il tema delle attività di cava in particolare di quelle a cielo aperto sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: "*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*".

Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della "*Relazione Paesaggistica*", che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico). Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici .Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"* .

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico **la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose (:**

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica,**

con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche;

- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Osservazioni nel merito:

E' opportuno **vietare l'ampliamento o la realizzazione di nuovi poli estrattivi in aree** ancora integre ed incontaminate ad elevato valore paesaggistico-ambientale, anche perché a volte le aree di cava, se non vengono prontamente riambientate, possono essere oggetto di fenomeni di disseto erosivo ed idrogeologico, con grave pregiudizio come già citato, per l'ambiente e quindi per la salute umana. Si rammenta inoltre che diversi fronti di ex cave oramai inattive da decenni, con presenza di pareti, spesso ospitano specie di fauna sensibili e tutelate dalle varie normative vigenti sia a livello nazionale che europeo.

L'impatto dell'attività estrattiva nei siti Rete Natura 2000 in Liguria

A tal proposito visto che

1. la Regione Liguria ha la responsabilità, una volta individuato il SIC (ora Z.S.C.) di adottare "le opportune misure per evitare il degrado degli Habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate";
2. sono state attivate dalla Commissione Europea varie procedure di infrazione a carico dei Paesi membri, compresa l'Italia per la mancata salvaguardia dei SIC e ZPS, alcune già conclusasi con la pronuncia della Corte di Giustizia sfavorevole allo Stato Membro che non ha attuato, secondo l'art.10 del Trattato, la conservazione cautelativa di quei valori naturalistici per i quali erano stati individuati i siti;

L'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, conformemente alla sua natura giuridica impone obblighi di risultato, ed in particolare impone di:

a)

- 1 contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche;
- 1 assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;

b) Lo stato di conservazione soddisfacente va valutato in riferimento allo stato iniziale, cioè al momento della trasmissione delle informazioni sul sito fornite nei formulari standard per l'inclusione nella rete Natura 2000.
In particolare per quanto riguarda un **habitat naturale**, esso si considera in uno stato di conservazione soddisfacente quando:

1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;

Il previsto ampliamento inciderebbe negativamente, **per effetto indiretto e cumulativo,** sugli elementi della Rete natura 2000 presenti.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Conclusioni.
Quindi, sia all'interno ma anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.

Alla luce di quanto evidenziato e visto che gli ampliamenti previsti ricadenti e confinanti con una Z.S.C. e altri elementi della RETE ECOLOGICA REGIONALE (RETE NATURA 2000):

- **non si riscontrerebbero soluzioni alternative, né la possibilità di adozione di tutte quelle misure di mitigazione anche compensative atte a contenere i danni provocati dall'ampliamento dei poli estrattivi o ancor peggio ad una nuova realizzazione in aree integre.**

WWF for a living planet®

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. **Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (*vedi ANI-MA)*, geomorfologico e vegetazionale.**

Alcuni ambiti, visto la valenza storico-paesaggistico-ambientale che ricoprono, non possono essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione per l'estrazione, non ricompenserebbero l'elevato costo che eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all'attività di cava, all'interferenza con l'abitato (come citato in precedenza), all'impatto ambientale ed acustico. (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).

Le forme di coltivazione e la configurazione finale presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

Per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali, tali interventi , come già ribadito, non possono essere compatibili *con* ***le caratteristiche della ZSC,delle ZPS, e comunque di tutti gli elementi costituenti la RETE NATURA 200 quali specie ed habitat tutelati dalle normative vigenti sia locali che nazionali, nonché comunitarie***. Difatti se attuati, comporterebbe rilevanti sacrifici di aree naturali/ boscate comprese alcune aree di particolare valore naturalistico per la presenza di biocenosi pregiate identificate.

Alla luce di ciò

Si invita a formulare pareri negativi o di rielaborazione dei perimetri proposti ai previsti ampliamenti e /o realizzazione di nuovi poli estrattivi considerando l'opportunità di promuovere e perseguire le seguenti finalità:

- la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
- **mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore dell'economia locale**;

- garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
- promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela;

Osservazioni nello specifico

Descrizione breve del progetto

5.2 Descrizione dell'intervento *L'intervento prevede la ripresa dell'attività estrattiva, necessaria ai fini del completamento dell'attività di coltivazione del giacimento e una fase di copertura del fronte e riprofilatura definitiva del sito mediante abbancamento di terre e rocce da scavo, rifiuti inerti e materiali inerti. Il giacimento è costituito da oficalcite rossa e verde che intende commercializzare blocchi in formato massi; il sistema di coltivazione è a cielo aperto con modalità di coltivazione a gradoni e a fossa e con sistema di abbattimento meccanico associato a malte espansive*

Come si legge nella relativa scheda del PTRAC:

STRUTTURA DELLA CAVA (piazzali, impianti, fronti)	*L'ambito è stato interessato in passato dalla coltivazione di "Rosso antico d'Italia".* ***Sono presenti fronti tagliati e cumuli di scarti di estrazione.*** ***Non ci sono impianti.***
PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE (stato della cava, metodo coltivazione e abbattimento)	***La cava era stata autorizzata nel 1988, ma tale autorizzazione è scaduta****. È stato presentato un permesso di ricerca teso a valutare le potenzialità estrattive del sito.*
FATTORI PENALIZZANTI	***Distanza dalla viabilità principale***

ANALISI DI PROGETTO
Il giacimento è interessante per l'estrazione del Rosso antico d'Italia che è un materiale pregiato utile anche nelle opere di restauro architettonico.

Come tale si prevede di mantenere il polo nelle previsioni di Piano con una sostanziale conferma dell'areale Ca.
Al fine di prevedere la sistemazione delle piste di accesso al piazzale e la relativa zona sottostante interessata da un vecchio deposito di materiale di scarto di estrazione delle passata coltivazione si propone una riperimetrazione dell'areale dell'attuale PTRAC al fine di ricomprenderle.

Osservazioni.

Attualmente l'area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- l'area è adiacente al alcuni reticoli idrografici, di cui alcuni iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati.
.l'areale ricade interamente all'interno della **ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE IT1342806 MONTE VERRUGA – MONTE ZENONE – ROCCAGRANDE – MONTE PU.**



http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Come si legge nel progetto:

……...Ricordando che il sito di cava è posto all'esterno della ZSC, dalla consultazione della banca dati delle informazioni raccolte sul territorio ligure e validate dall'Osservatorio Ligure della Biodiversità della Regione Liguria (Libioss), nell'area risultano indicati i seguenti habitat areali:
- habitat id. 8947 "C.Rio Secco (ruderi)", classificato come V-habitat di zone aperte con vegetazione rada o assente, relativamente al sito interesdsato dall'attività di cava pregressa e da quella in progetto….

- habitat id. 11462 "C.Rio Secco (ruderi)", classificato come z-habitat forestali mediterranei di conifere, relativamente alle aree poste al contorno del sito estrattivo e nell'ambito del PTRAC e dell'area esclusa dalla ZPS……..

Osservazioni.
CONTRASTO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE
Fonte:
https://srvcarto.regione.liguria.it/info/repertoriocartografico/pdf_protected_sites/MisurediConservazione/MDC_IT1342806.pdf

Si rammenta quanto previsto dalle vigenti misure di conservazione di cui alla DGR approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16) **:** L.r. n.28/2009. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica mediterranea.
Nell'area interessata dal progetto **è fatto divieto di approvazione o realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino**:

- • la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato
- • la distruzione o il degrado, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'Art.6 della Direttiva Habitat", degli habitat target per ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3;
- • perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat", individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.

. Interventi ed attività non ammessi. Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1 **non sono ammessi**:
-**apertura di nuove cave e miniere, compresa l'effettuazione di sondaggi a scopo minerario. Per le esistenti il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici, privilegiando la creazione di zone umide e/o di aree boscate, così come previsto dalla D.G.R. 141/2008**;

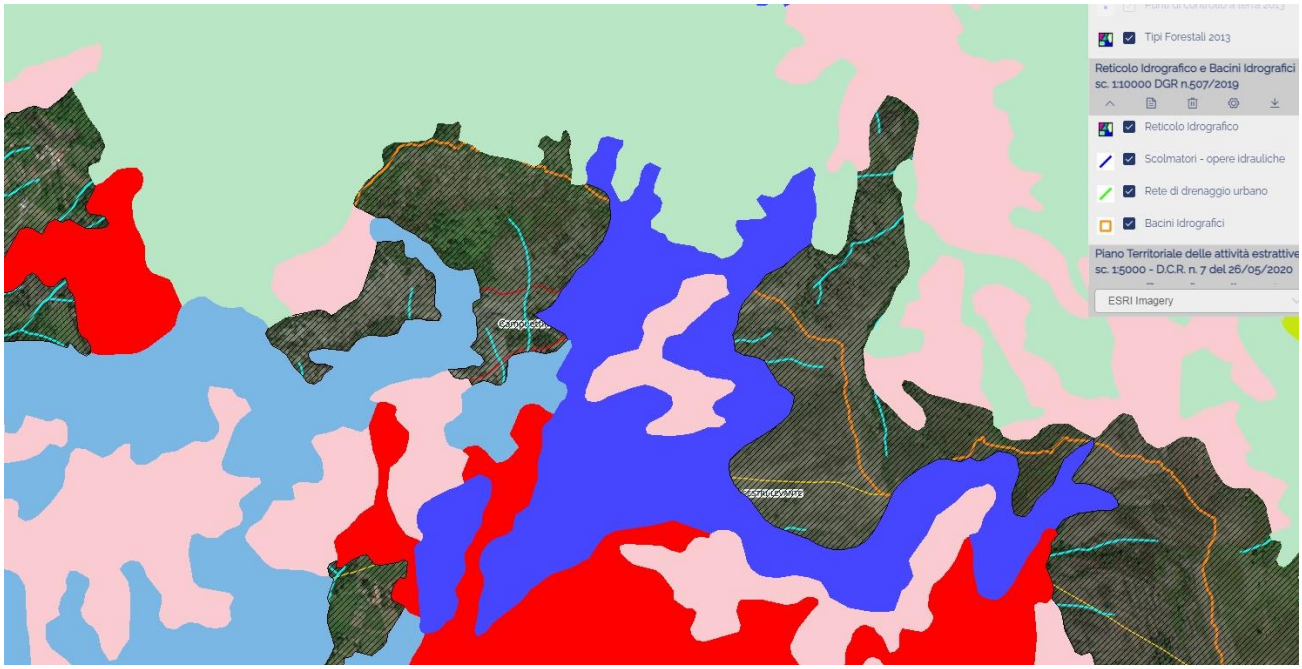
IT1342806 MONTE VERRUGA – MONTE ZENONE – ROCCAGRANDE – MONTE PU MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE 1. In considerazione delle specificità ambientali, della delicatezza degli ecosistemi e delle criticità riscontrate, dell'importanza che il sito riveste in relazione alla situazione nazionale, regionale e della regione biogeografica a cui appartiene, nonché degli strumenti normativi, pianificatori e regolamentari presenti, l'ente gestore del sito IT1342806 "Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu", dovrà predisporre il piano di gestione, secondo quanto previsto dal presente documento e dalla normativa vigente. 2. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nel sito IT1342806 "Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu", valgono su tutto il territorio del sito

le seguenti misure specifiche: **DIVIETI: …. b. eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle aree boscate, salvo che gli interventi di eradicazione di specie alloctone invasive e/o interventi finalizzati alla conservazione di habitat o habitat di specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o interventi previsti per motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità;**
c. trasformazione delle aree boscate e alterazione del sottobosco.

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

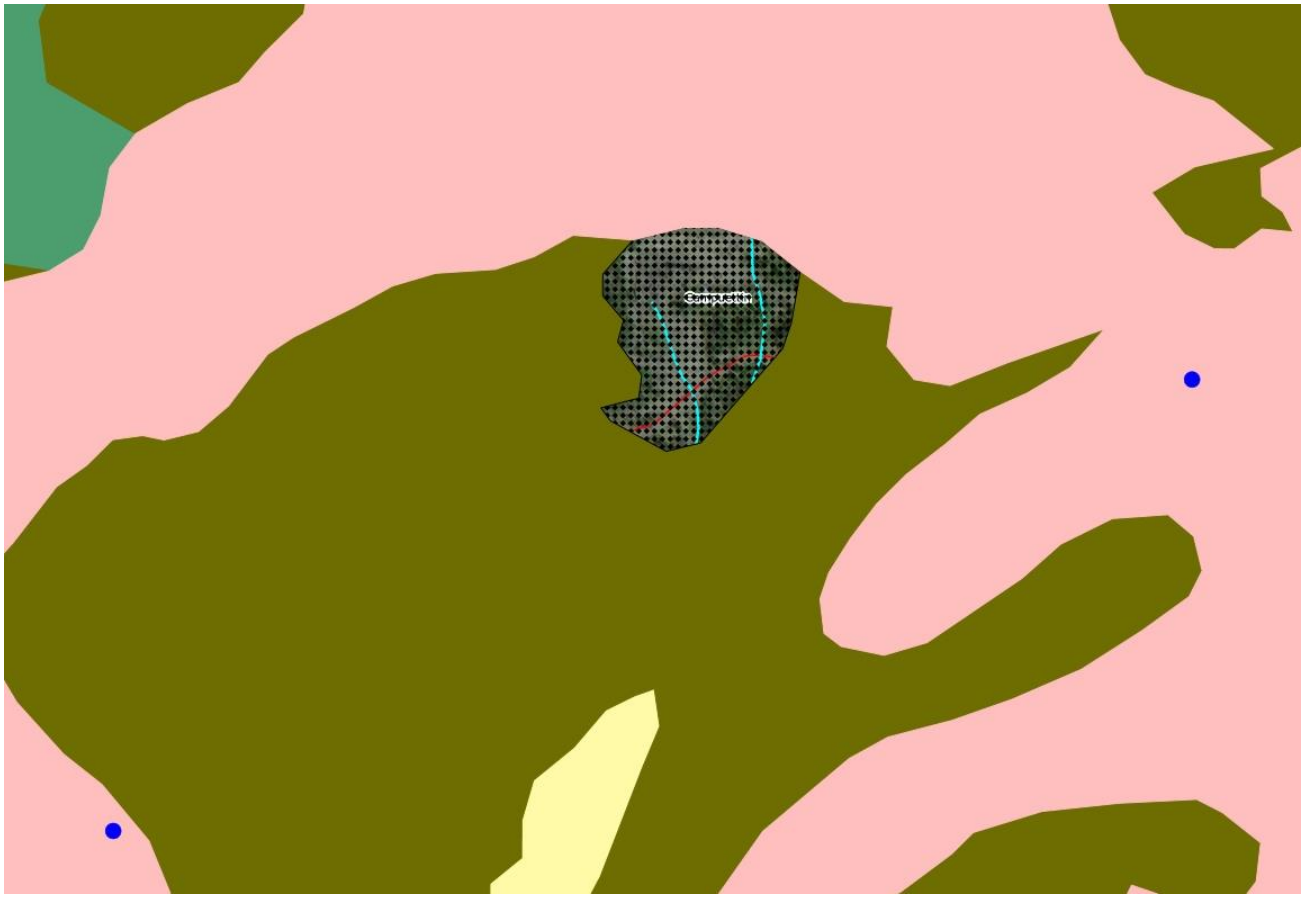
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

presenza di numerosi elementi e siti puntuali di specie.
Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

TIPI FORESTALI



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html



WWF for a living planet®

srvcarto.regione.liguria.it/info/repertoriocartografico/siraLibiossStazioni_Dettagli_pubblico.asp?stazione=72362



Stazione: 72362	
Tipo sito:	Segnalazione Generica
Posizione geografica (X-Y)	536788 - 4908321
Data inserimento stazione	06/07/2014
Regione biogeografica	Mediterranea

Codice osservazione	1										
Data osservazione	06/07/2014										
Tipo osservazione	Generica										
Orgine del dato	Piani di Gestione Deiva e Verruga										
Codice specie	Num specie	Target	Tecnica di monitoraggio	Stadio di sviluppo	Caratteri migratori	Abitudini	Tipo monitoraggio	Tipo monitoraggio sub	Classe	Popolazione	Nu Po
153 - Campanula medium	informazione non disponibile	informazione non disponibile	nd	nd	nd	nd	Flora	nd	0-50	nd	nd

copyright 2005 Regione Liguria
Regione Liguria - piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova
tel. +39 010 54851 - fax +39 010 5488742
redazione

https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

WWF for a living planet®

Zone rilevanti areali

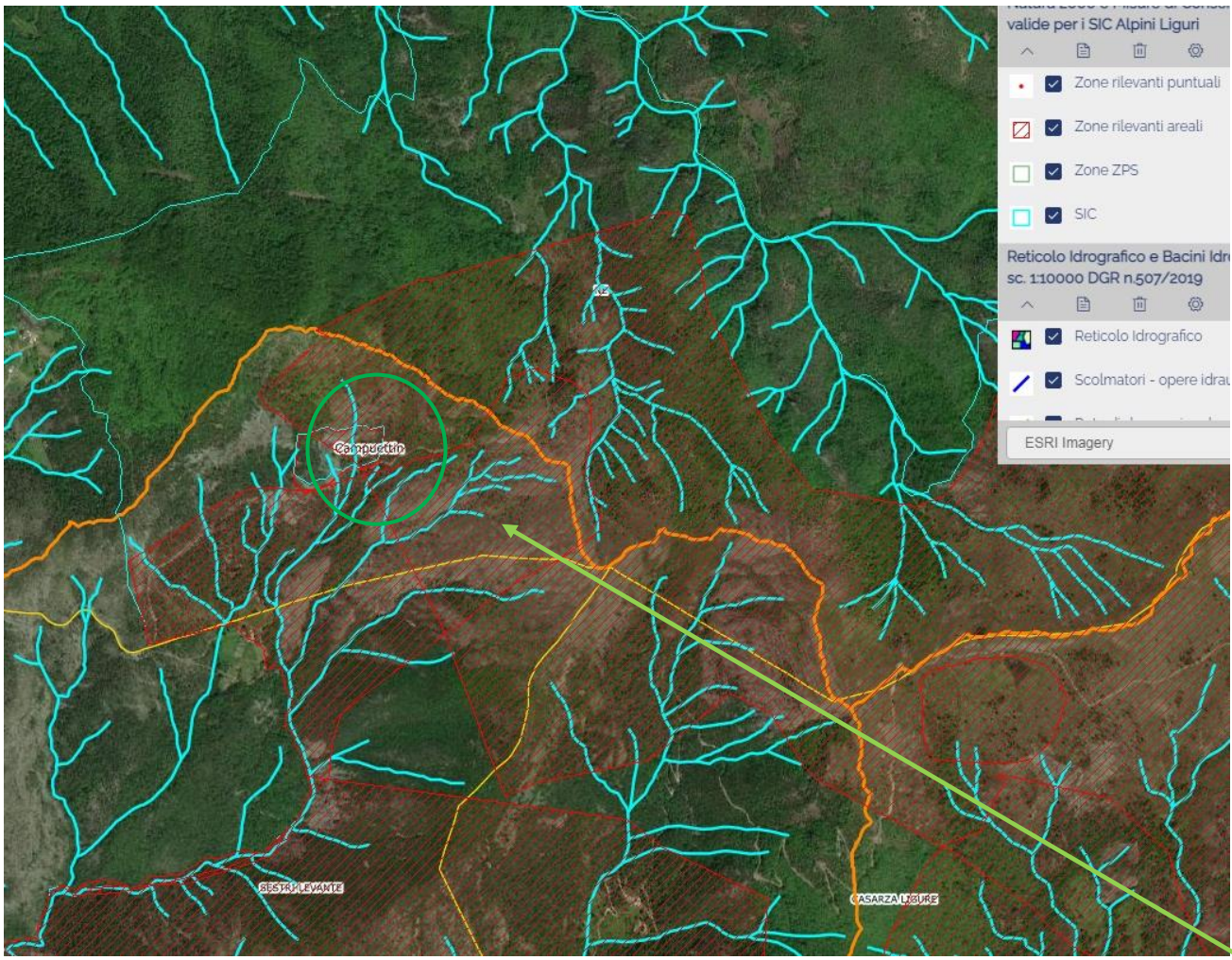
Risultato della Selezione	
Identificativo	677
Codice Stazione Provvisorio	7
Descrizione	Prati e arbusteti, zone umide ed aride del comprensorio Zenone-Roccagrande
Sito Natura 2000	IT1342806

Servizi Informativi Territoriali e Ambientali Regionali

Habitat areale codifica Liguria - ed. 2020

Risultato della Selezione	
Identificativo	7015
Codice Stazione	IT1342806_0000000454
Habitat Natura 2000	-
Descrizione Habitat Natura 2000	-
Habitat Natura 2000 Prioritario	-
Habitat Liguria	D.2.1.3
Descrizione Habitat Liguria	Arbusteti arborescenti mediterranei, submediterranei o submontani
Habitat Eunis	-
Habitat Corine	-
Data revisione	23--07--2018
Misto/Mosaico	-
Ente rilevatore	Ce.S.BiN. srl
Rilevatore	Di Turi A.
Progetto	Marittimo GIREPAM
Schede campo	-
Metodo verifica	-

Servizi Informativi Territoriali e Ambientali Regionali



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

ZONE RILEVANTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ZSC

Osservazioni

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto insediativo:

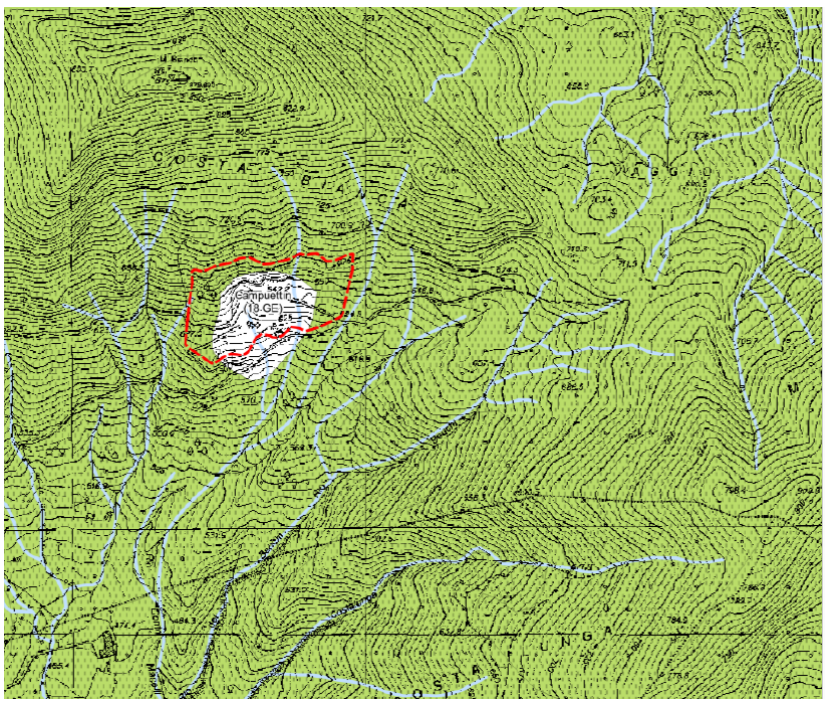
- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..” Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…”

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.

Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione.....".. segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).



AREALE BOSCATO E CON PRESENZA DI DIVERSI RII.
Osservazioni

Come si può notare dalle ortofoto presenti nel documento, l'area risulta essere oggetto di copertura boscata in continum con la copertura forestale estesa nella parte superiore e circostante e meglio definita : - ai sensi del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018, ……

Art. 4
Aree assimilate a bosco
1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- **Ai sensi della Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4**

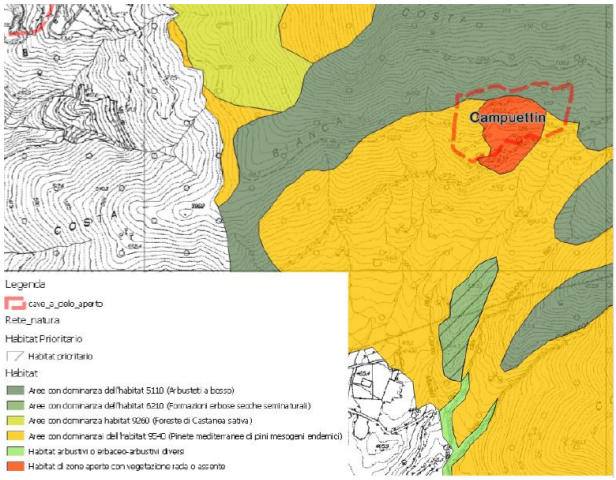
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Art. 2. (Definizione di bosco).
1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.
2. Non sono da considerarsi bosco:
a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media…

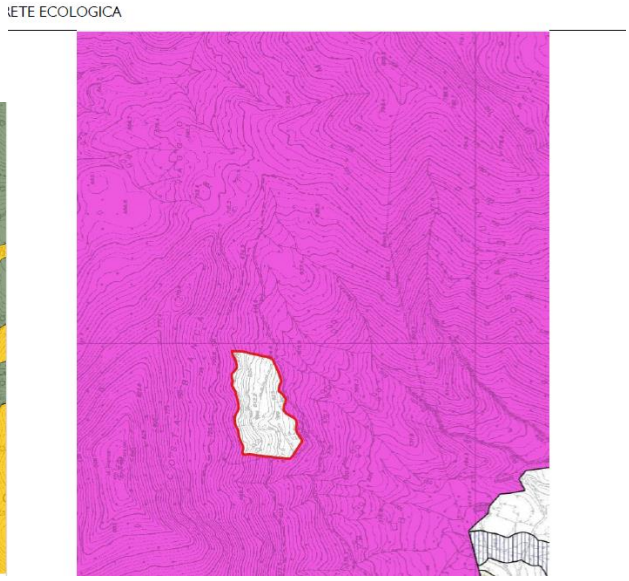
Osservazioni
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di numerosi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**
Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali
La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.
Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:
"(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;

c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Elementi di biodiversità (figure) estratti





CORE AREA

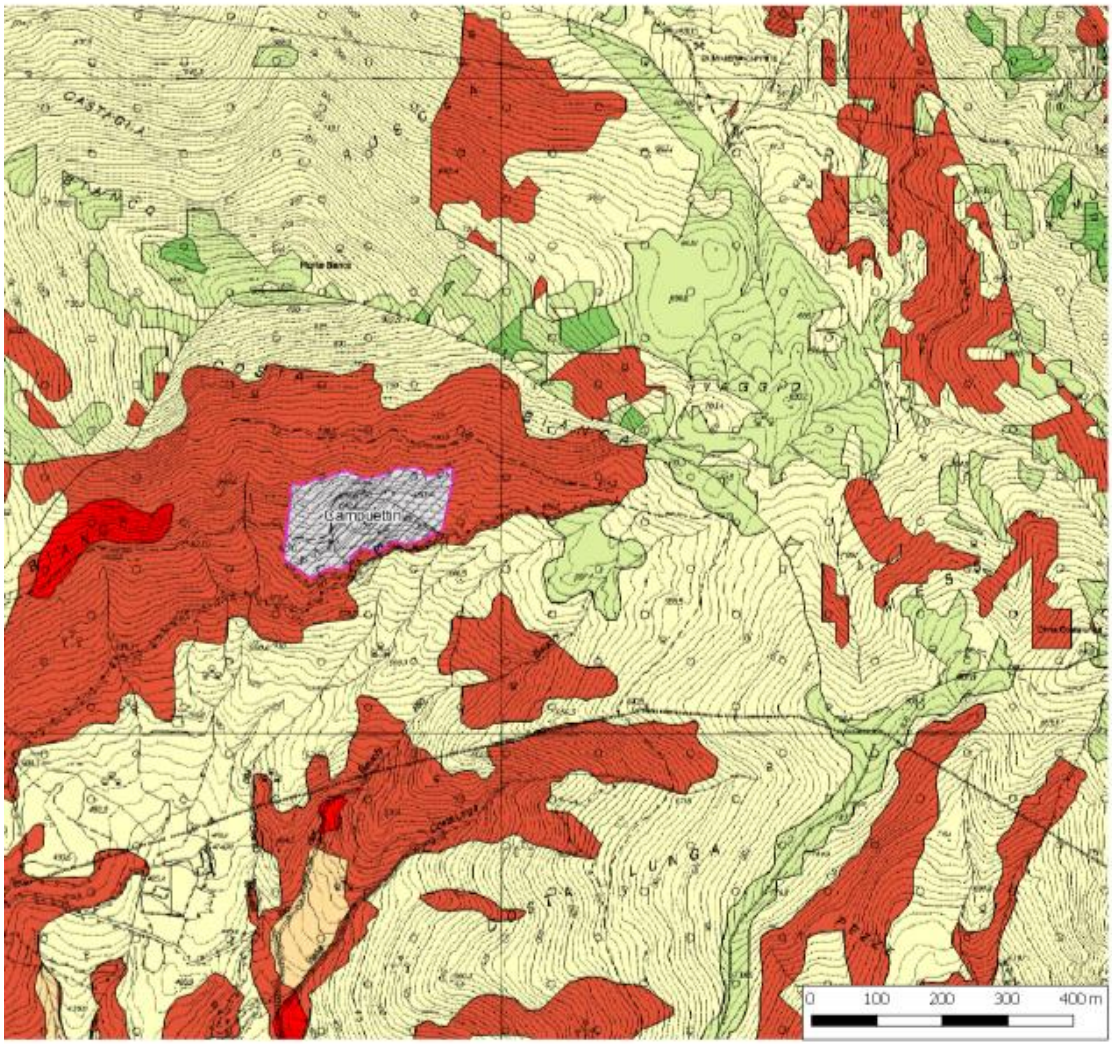
OSSERVAZIONI

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico **la presente procedura dovrà inoltre affrontare tra le altre cose:**

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo) **in particolare nelle aree delle pareti rocciose che risulterebbe non indagate** ;
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano.
Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere

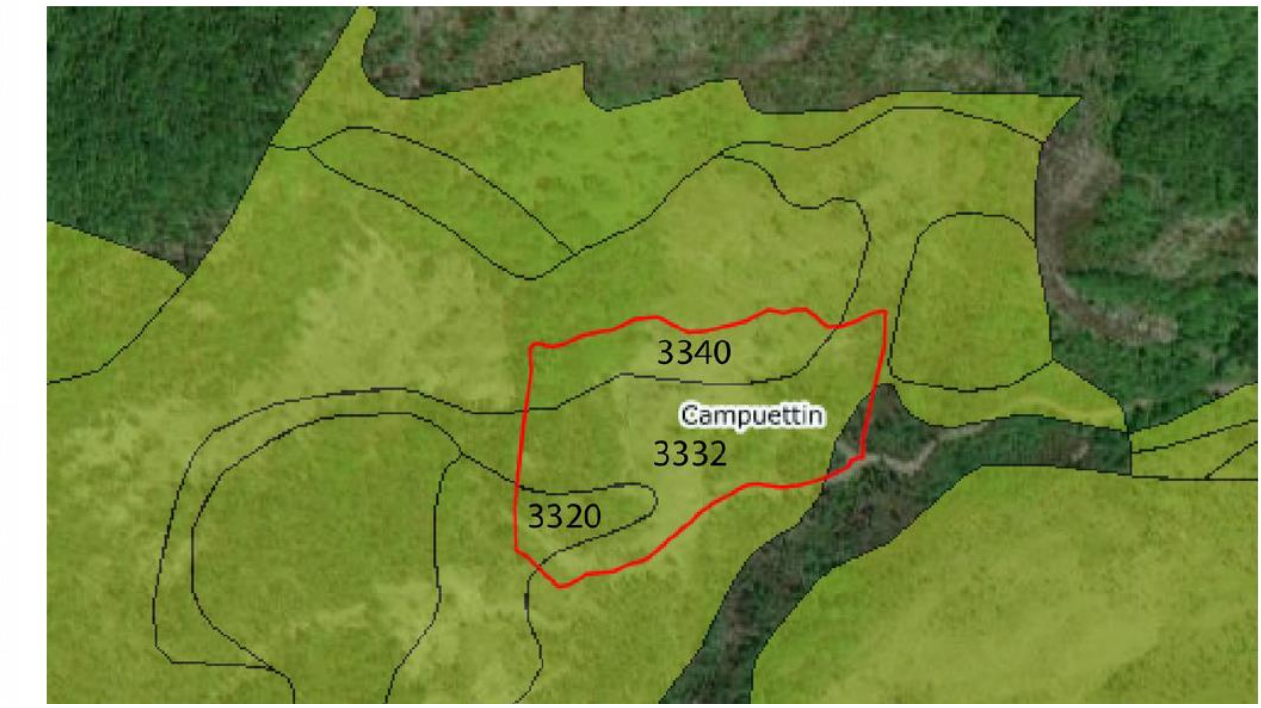
condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.
Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (*vedi ANI-MA)*, geomorfologico e vegetazionale.



PIANO DI BACINO – SUSCETTIVITA AL DISSESTO

L'AREALE DI CAVA RICADE INTERAMENTE ALL'INTERNO DI ZONE A SUSCETTIVITA' AL DISSESTO !!.

L'area è mappata tra le pietre verdi nella cartografica regionale.



Si rammenta come indicato a progetto che *La cava risultava altresì già censita nella D.C.R. 105 del 20.12.1996 (piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) e classificata nel "Gruppo C", ossia tra le attività estrattive a potenziale rischio amianto, per cui erano previsti ai fini della valutazione del contenuto di amianto, controlli qualitativi e quantitativi con cadenza annuale da effettuarsi secondo le modalità del DM 14.05.1996.*

Osservazioni
GESTIONE DEI RIFIUTI ED ABBANCAMENTI

Nel progetto si legge:
Inoltre gli interventi a progetto comporteranno, nello stato finale, un significativo miglioramento dell'area rispetto allo stato attuale, sia in termini di ripristino e messa in sicurezza del sito, sia in termini di recupero della copertura vegetazionale e di reinserimento paesaggistico dell'area. Infine il riempimento sarà effettuato con: • materiali da scavo assoggettati al regime di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti), in conformità al regolamento introdotto

dal D.P.R. n. 120/2017, • materiali "END OF WASTE" derivanti da attività di recupero rifiuti, conformi alle caratteristiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, con particolare riferimento al paragrafo 7.1 e al paragrafo 12.3, in conformità alla DGR n. 672/ del 26/07/2019 2019 ad oggetto "Disciplina dei materiali da impiegare nelle riqualificazioni ambientali delle cave.- modifica linee guida approvate con dd.gg.rr. 141/2008, 141/2010 e 431/2015.- disciplina dei residui di lavorazione dell'ardesia";……...

……

rifiuti inerti appartenenti alle seguenti tipologie: costruzione e demolizione, rocce provenienti da cave autorizzate, pietrisco tolto d'opera, terre e rocce da scavo. In considerazione della penuria di siti di riutilizzo per le terre e rocce da scavo e di impianti di recupero rifiuti (non solo per la messa in riserva), l'intervento proposto costituisce una soluzione concreta alle necessità del territorio e una reale attuazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'Articolo 179 del D.Lgs. 152/06……...

*……**5.6.5 Gestione di rifiuti** Per la fase di ricomposizione ambientale si prevede, tra l'altro, l'impiego dei seguenti rifiuti inerti di provenienza esterna, di cui alla DGR 672/2019: C. rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non: [170101] cemento - [170102] mattoni - [170103] mattonelle e ceramiche - [170107] miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce [170106] - [170904] Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci [170901] [170902] [170903]; D. rifiuti di rocce provenienti da cave autorizzate: [010408] scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce [010407] - [010413] rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce [010407]; E. pietrisco tolto d'opera: [170508] pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce [170507]; F. terre e rocce da scavo: [170504] rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, Pag. 22 5.6.3.2Acqua*

***…..** diversi da quelli di cui alla voce [170503]. Tali rifiuti saranno sottoposti sottoposti ad attività di recupero R10 "Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia".*

***5.6.1 Fase di coltivazione del giacimento** Si prevede lo scavo di 220.000 mc complessivi,..*

***5.6.2 Fase di ripristino ambientale** Si prevede l'impiego di 240.000 mc complessivi….*

Osservazioni.

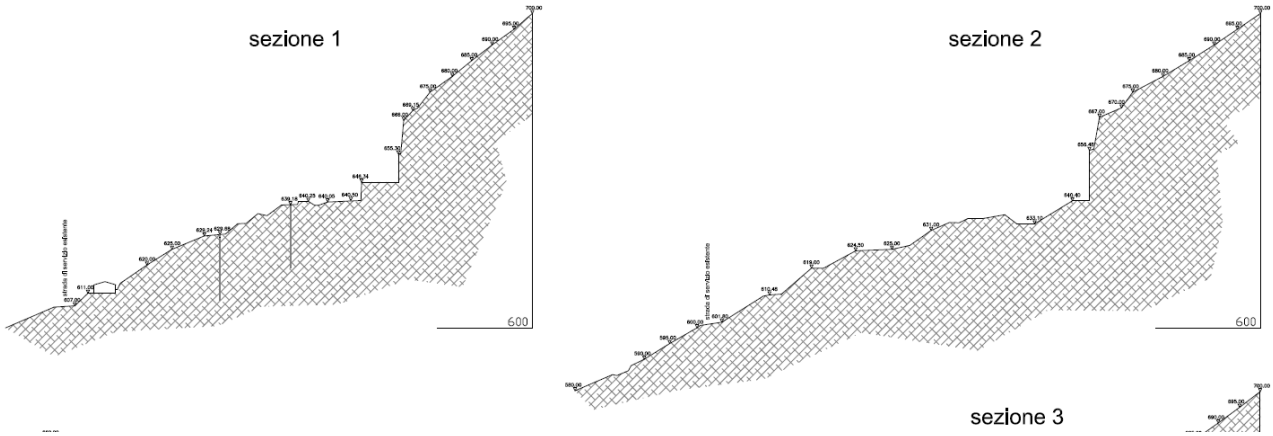
Si osserva che a fronte delle criticità individuate nel succitato procedimento, si rileva inoltre che i sottoprodotti in genere e quindi anche le terre e rocce da scavo o altro previsto sono disciplinate all'interno del Dlgs. 152/06 parte IV, nonché da Decreti Ministeriali che comunque trovano la loro fonte da tale norma. Pertanto le terre e rocce o altro previsto devono essere considerate in via generale ricadenti nella disciplina dei rifiuti acquisendo la particolare qualifica in deroga di sottoprodotto, che l'esclude ab origine dal regime dei rifiuti solo in quei particolari specifici casi in cui sussistano i requisiti previsti dall'art. 184 bis del T.U. e norme correlate. E' quindi

evidente che la qualifica di sottoprodotto di tali terre e rocce o altro previsto, dipende primariamente dalla loro certa origine in un'opera che sia preventivamente autorizzata e che sia conforme agli strumenti urbanistici .
Qualora però la finalità principale di tale opera fosse quella di smaltire i quantitativi di terra e rocce o altro previsto in essa destinati, questa a parere della scrivente, sarebbe da considerarsi quale discarica ed i materiali in essa conferiti quali rifiuti, venendo meno la premessa di cui sopra perché siano considerasti sottoprodotti. E' pertanto da rivalutare, circa l'esclusione dalla pianificazione dei rifiuti di tale opera.

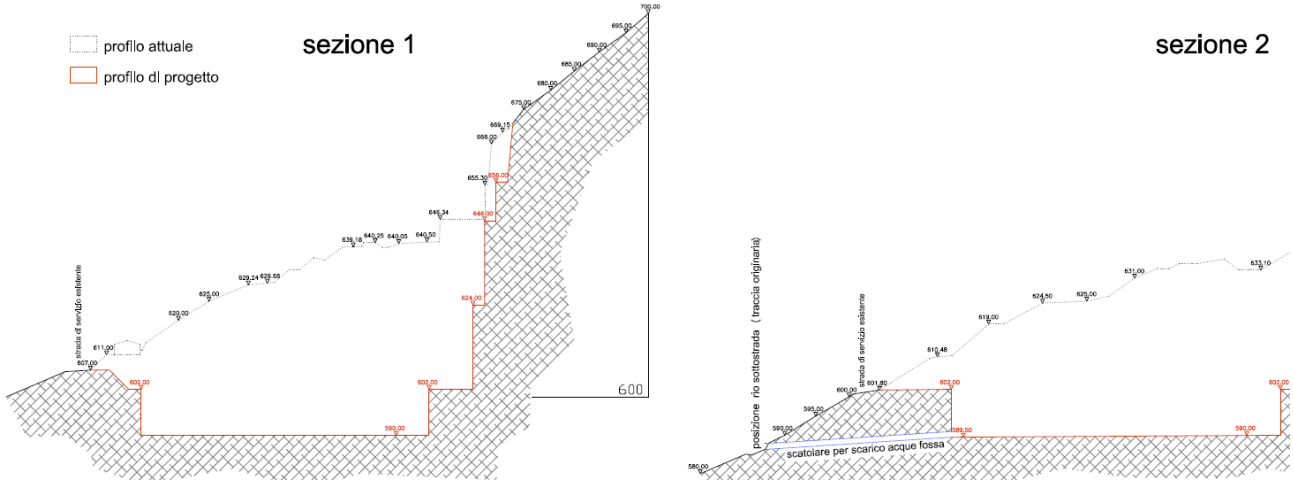
Il progetto non specifica minimamente la provenienza delle terre e rocce da scavo o altro previsto, né la procedura che si intende attuare per il loro conferimento. Si osserva che tali opere non prevedono assolutamente una destinazione in tale area, priva di qualsiasi elemento idoneo ad ospitare considerevoli abbancamenti.

Le previste modificazioni dell'attuale 'assetto paesaggistico e ambientale risultano, d'altra parte, del tutto sproporzionate in rapporto allo stato dei luoghi che si vorrebbe costituire una volta completata l'operazione di abbancamento delle terre/rocce provenienti da escavazioni o altro previsto, posto che indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato, appaiono privi di una reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile.
Limitatamente alla funzione di gestione di materiali da scavo, pertanto, la scelta del sito in esame presenta diverse criticità di tipo localizzativo e progettuale e non trova una giustificazione sia nella distribuzione della produzione dei materiali di risulta da scavi sia nella possibilità di offrire l'occasione di riqualificazione di suolo degradato o ex sito estrattivo comunque già in fase di rinaturalizzazione !.
La realizzazione dell'intervento, pertanto, oltre all'asportazione della vegetazione spontanea presente e alla trasformazione del suolo naturale, potrebbe avere un impatto negativo sulle condizioni geomorfologiche del sito sia sul breve termine (sbancamenti per l'accesso ai nuovi abbancamenti) sia sul lungo termine (opere di contenimento di materiali sciolti in presenza di acclività elevate e con necessità di rinforzo di tipo ingegneristico e regimazione di acque superficiali su vasta area).
Nell'attuale assetto progettuale, pertanto, l'abbancamento superiore ai 240.000 mc di terre e rocce da scavo o altro previsto (o ex rifiuti) è sostanzialmente inammissibile in quanto: non previsto in piani di settore e privo di una reale giustificazione della scelta localizzativa e delle volumetrie.
La proposta in argomento è anche altamente invasiva sotto il profilo paesaggistico in una ex cava già in parte in fase di rinaturalizzazione di origine naturale e potrebbe essere resa compatibile sotto questo profilo solo diminuendo significativamente i volumi di conferimento di terre e rocce da scavo e rimodulando l'accessibilità e la distribuzione, tentando di raggiungere un risultato meno impattante e maggiormente integrato con il contesto.

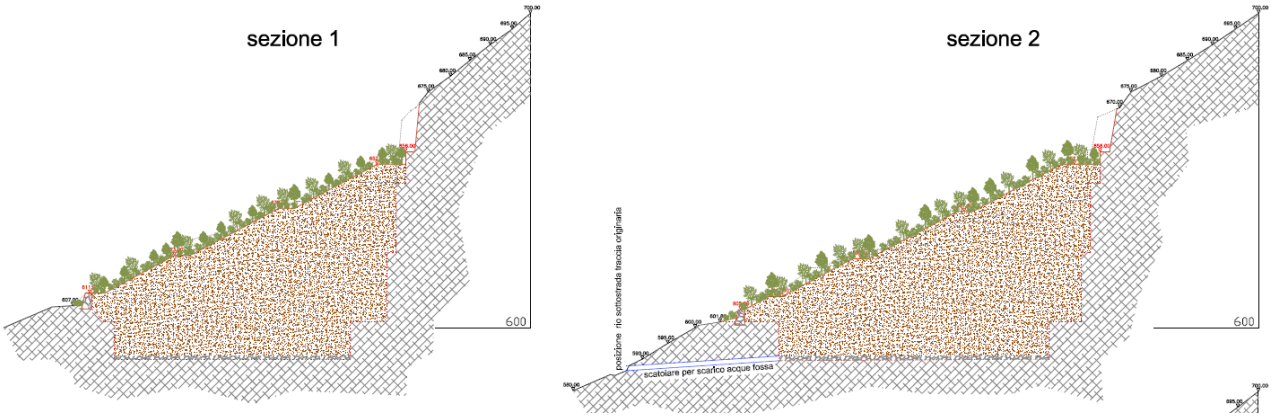
la soluzione progettuale, per come definita in linea tecnica, rientra nella specifica deroga al divieto di re-inalveazione individuata dal Regolamento 3/2011 che viene tuttavia condizionata alla previsione dell'abbancamento o della discarica nei piani in materia di rifiuti, ovvero alla rispondenza a criteri localizzativi non ancora individuati. Peraltro, indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi per la deroga al divieto di re-inalveazione, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato appaiono privi di una reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile quali ad esempio la riqualificazione di suoli degradati e di ex poli estrattivi.".



STATO ATTUALE



A PROGETTO IN FASE DI ESCAVAZIONE



A PROGETTO FINALE

Si osserva come un eccessivo abbancamento *di circa 240.000 m3 di materiali* preveda un livello di pendenza troppo rischioso circa eventuali futuri rischi di scivolamenti a valle. Questo considerevole *abbancamento richiede opere idrauliche ed elementi di rinforzo geotecnico che sul lungo termine potrebbero costituire elementi di fragilità se non costantemente monitorati e manutenuti dall'uomo. Limitatamente alla funzione di gestione di materiali da scavo, pertanto, la scelta del sito in esame presenta diverse criticità di tipo localizzativo e progettuale e non trova una giustificazione sia nella distribuzione della produzione dei materiali di risulta da scavi sia nella possibilità di offrire l'occasione di riqualificazione di suolo degradato o sito estrattivo.*


© 2021 Google
Google Eart



Come si presenta l'areale di cava attivo nel 2020.



Progetto di massimo scavo

<u>Areale come presentato a progetto</u>

Osservazioni
Pertanto si ritiene che l'opera così come configurata debba essere autorizzata quale discarica per inerti e che comunque l'abbancamento risulti troppo eccessivo per l'areale di cava oggetto di coltivazione negli anni passati.

Si desume quindi che non sia compatibile a previsione di bilancio di "materiale" (si tratta di materiale quale terre e rocce da scavo o materiali inerti di recupero materia prima secondaria) da abbancare rispetto al volume scavato. Pertanto si ribadisce che l'opera così come configurata debba essere autorizzata quale discarica per inerti

Nel complesso, quindi, tale proposta progettuale, dai costi non trascurabili, pare avere un futuro economicamente incerto, a fronte di un impatto ambientale complessivo (pagato da tutta la collettività, vista la natura di interesse pubblicistico dell'ambiente).
. **Resta il dubbio che la vera finalità economica di tale progetto possa essere proprio il notevolissimo abbancamento di terre e rocce, "vendibile" per il loro smaltimento.**

Si chiede di:
- verificare la compatibilità dello stato attuale con le precedenti autorizzazioni in materia idraulica, paesaggistica ed ambientale in relazione alle norme sull'attività di cava, e le convenzioni in essere ed i vari adempimenti previsti.

Conclusioni.
Non essendo condivisibile quanto proposto, considerati i numerosi vincoli presenti e le varie criticità, nonché la presenza di porzioni di aree naturali all'interno del perimetro di cava non ancora oggetto di coltivazioni, si chiede la riperimetrazione dell'areale di progetto alla perimetrazione puntuale delle aree attualmente in esercizio, a tutela degli elementi della rete natura 2000.



Fonte https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
Cartografia del reticolo idrografico, adottata ai sensi dell'art. 91 della l.r. 18/1999, con DGR 507/2019.

Osservazioni
si osserva inoltre che

1) L'**art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523** (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F), prevede che

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

> *g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
> *h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*

2) il vigente R.R. 14 luglio 2011, n. 3. **Regolamento recante disposizioni in *materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.*** *Prevede che:*

Art. 7. (Interventi negli alvei dei corsi d'acqua)
1. Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex R.D. n. 523/1904 e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, ***negli alvei dei corsi d'acqua non sono consentiti i seguenti interventi,*** *fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:*
b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; *su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano consolidato, interventi previsti nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi* ***finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, compatibile con i piani di bacino,* ***purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso****;*
c) ***plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d'acqua*** *di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato e in assenza di interventi alternativi;*
d) ***reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, nonché in caso di:*
1) corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto*;*
2. Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito:
a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, ***purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero****, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;*
Art. 8. (Tombinature e coperture)
1. ***Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua****, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa*

Si rilevano problematiche sulle disposizioni in materia di tutela delle pertinenze dei corsi d'acqua di cui al regolamento regionale n.3/2011 e s.m.i. in quanto tale disciplina si applica anche alee aree di cava.

La Giunta regionale con delibera n. 213 del 21/02/2014 emanava i "Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all'art. 7 comma 2 Regolamento n. 3/2011".
Considerato che il progetto in questione potrebbe nel complesso rientrare nelle opere di cui al regolamento regionale n. 3 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" in quanto è prevista la realizzazione di abbancamenti superiori a 300.000 mc;
Constatato che
con tale Delibera per la fattispecie individuata, la Giunta Regionale ha definito i criteri localizzativi per gli interventi per i quali non sia prevista l'adozione di piani di settore;

Tali criteri vengono definiti con le seguenti priorità in merito all'individuazione di aree idonee:

1 *Riempimenti in ambito portuale finalizzati a formazione di nuove banchine o razionalizzazione di banchine esistenti;*
2 *Riqualificazioni ambientali di cave ed ex cave;*
3 *Riqualificazioni ambientali mediante riporto di materiale in aree degradate finalizzato ad esempio a bonifica (tipo capping*);

RILEVATO che
come indicato nella delibera di Giunta: " *qualora non siano disponibili siti come sopra individuati, nell'ambito di una distanza non superiore a 30 Km. è possibile realizzare* ***abbancamenti di terre*** *in aree attraversate da corsi d'acqua alle seguenti condizioni:*

- *che non interessino aree SIC, aree carsiche, aree Pg4;*
- *che le reinalveazioni vengano previste a cielo libero e vengano dimensionate per consentire il deflusso della portata due centennale con adeguato franco*".

Che la localizzazione preferibile per i nuovi abbancamenti di cui sopra risulta essere:

- *in prosecuzione di terrapieni esistenti o di attraversamenti infrastrutturali esistenti, se del caso da riqualificare attraverso l'adeguamento delle opere di regimazione idraulica;*
- *in corrispondenza di aree degradate al fine di riqualificarle o in subordine attraverso l'inserimento in modo integrato nell'ambito del progetto delle opere pubbliche*.

; osserva inoltre che
….Le opere in progetto comporterebbero invasive interferenze con il reticolo idrografico: la possibilità di deroga al divieto di re-inalveazione è collegata alla realizzazione di abbancamenti e di impianti di smaltimento previsti dalla pianificazione o nel rispetto di criteri localizzativi che la Giunta Regionale.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Osservazioni
Come si può notare nella scheda del PTRAC

INTERFERENZA VINCOLI	ALTA SOVRAPPOSIZIONE	MEDIA AREE ADIACENTI	NON SIGNIFICATIVA
VINCOLI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI			
VINCOLI CODICE PAESAGGIO			
RETE NATURA 2000			
PARCHI			
PdB- FASCE INONDABILI			
PdB- SUSCETTIVITÀ dissesto			
GROTTE E ZONE CARSICHE			
RETE ECOLOGICA			
AREE PERCORSE DAL FUOCO			

<u>L'area presenta fattori penalizzanti.</u>

Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

CONCLUSIONI FINALI
L'area su cui si propone l'intervento, ricade, come abbiamo visto sia in aree ZSC, sia in aree adiacenti, con presenza di numerosi elementi connessi con la Rete Natura 2000. Ne discende che vada formulata una Valutazione di Incidenza che deve riguardare non solo i

siti direttamente interessati territorialmente nel perimetro di ricerca ma anche quelle adiacenti.

Si osserva inoltre che quanto prevedono le misure di salvaguardia generali per gli *habitat*, tali per cui **non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportino la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorché temporanea della superficie degli *habitat* stessi**.
Inoltre, la classificazione dell'area *de qua* nelle predette Z.S.C. ne comportano l'appartenenza alla Rete Natura 2000, ossia una vera e propria "Rete" formata da "nodi" (porzioni di territorio poste in stretta relazione dal punto di vista funzionale collegati tra di loro), con il compito di racchiudere al loro interno *habitat* e specie particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione, che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a salvaguardare per preservare la biodiversità nel nostro continente.
Ciò significa che hanno importanza fondamentale anche le zone circostanti le aree a maggiore naturalità che, a prima vista, sembrerebbero non mostrare particolare rilievo dal punto di vista naturale o paesaggistico, ma che in realtà costituiscono l'indispensabile raccordo tra ambiente antropizzato e ambiente naturale, principio, quest'ultimo, tutelato altresì anche dalla Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva *Habitat*, la quale richiede che vengano sottoposti a Valutazione d'Incidenza i piani e/o progetti non connessi alla gestione del sito e che possono avere incidenza negativa possibile (a maggior ragione se probabile o certa) "sui" siti individuati dalla medesima (principio recepito dalla Regione Liguria nei "Criteri ed indirizzi procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza in Liguria").
Pertanto gli interventi richiesti dalla ricorrente non possono essere ritenuti compatibili con le caratteristiche delle Z.S.C. e di tutti gli elementi costituenti la Rete Natura 2000, quali specie ed *habitat* tutelati dalle normative vigenti sia locali sia comunitarie.

È il caso di ricordare che, nelle aree di Rete Natura 2000 di interesse regionale si applicano le Misure di Conservazione approvate dalla Regione Liguria tramite specifiche Delibere di Giunta, in particolare la 537/2017 e la 729/2019. In esse sono espressamente citate come non ammesse "l'apertura di nuove cave e miniere, compresa l'effettuazione di sondaggi a scopo minerario" (Articolo 1 delle Misure di Conservazione sopracitate).

Vogliamo citare anche la Legge Regionale ligure 28/2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" dove si definiscono facente parte della Rete Ecologica Regionale, assieme ai Parchi Naturali, e i siti di Rete Natura 2000, anche "tutte le aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche".

Si ritiene dunque che il progetto nel complesso sia in contrasto con le vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di tutela della biodiversità.
Dal quadro ambientale dell'area oggetto, al netto delle eventuali opzioni suggerite per affinare ulteriormente la conoscenza scientifica dell'area, si deduce fin d'ora **una incidenza negativa, significativa per l'interferenza sui valori ambientali della Z.S.C. e sulle specie animali e vegetali di valore conservazionistico rilevate nell'area**.

Alla luce di quanto evidenziato, si osserva che, in un eventuale fase progettuale di ampliamento del fronte di coltivazione in atto, non si riscontrerebbero soluzioni alternative, né la possibilità di adozione di tutte quelle misure di mitigazione anche compensative atte a contenere i danni provocati dall'ampliamento del polo estrattivo, per cui, **a nostro avviso, sussistono le condizioni per l'applicazione di valutazione di incidenza negativa all'interno del procedimento di V.I.A., così come previsto dalla normativa vigente, in quanto l'ampliamento comporterebbe un impatto non mitigabile, in particolare per gli habitat e specie interessati dall'ampliamento. Si riterrebbe in alternativa compatibile solo una forte riduzione della perimetrazione e degli abbancamenti previsti a progetto al fine di intervenite solamente nelle parti di territorio oggetti di attuale coltivazione, evitando interventi invasivi e l'abbancamento di materiali non conformi allo stato dei luoghi.**



Estratto ortofoto area attualmente in coltivazione.